



**COMUNE DI SANTA MARINA SALINA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

ORIGINALE

**DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE**

N. 105 / 2022 REG. DELIBERE

OGGETTO: “Utilizzo del dipendente Bartolo Profilio, istruttore tecnico, Cat. C, presso il Comune di Santa Marina Salina, mediante l’istituto dello scavalco condiviso per n. 6 ore settimanali – Approvazione ed adozione della relativa convenzione ai sensi dell’art. 14 del Ccnl 2004”.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **13,35** e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE
1. ARABIA	DOMENICO	SINDACO	SI
2. RE	ANNA	VICE-SINDACO	SI
3. ZAVONE	ANDREA	ASSESSORE	NO
3. DE FINA	GIUSEPPE	ASSESSORE	NO
4. TRIMBOLI	BRUNO	ASSESSORE	SI

Presiede il Sindaco Dott. Domenico Arabia;

Partecipa il Segretario Comune Dott. Fortunato Trimboli;

IL Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.90 n.142, recepito dalla L.R. n.48/91 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE;
- Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE;

Vista l'allegata proposta il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato
- Di dichiarare la stessa, con separata votazione, immediatamente esecutiva



COMUNE DI SANTA MARINA SALINA

ISOLE EOLIE

(Città Metropolitana di Messina)

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

OGGETTO: Utilizzo del dipendente Bartolo Profilio, istruttore tecnico, cat. C, presso il Comune di Santa Marina Salina, mediante l'istituto dello scavalco condiviso per n. 6 ore settimanali - approvazione e adozione della relativa convenzione ai sensi dell'art.14 del Ccnl 2004.

IL SINDACO

VISTO che l'incarico di Responsabile del Settore – Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Santa Marina Salina conferito ex art. 110 del TUEL all'Ing. Rizzitano è scaduto in data 21.09.2022;

RILEVATO CHE sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 97/2022 è stata bandita una nuova procedura selettiva ai sensi dell'art. 110 del TUEL per coprire la posizione rimasta vacante;

CONSIDERATO CHE il rendiconto del bilancio per l'anno 2021 è in fase di approvazione e nelle more dell'approvazione ed in attesa della selezione all'interno degli Uffici Comunali non sono presenti ulteriori figure professionali con specifica competenza idonea;

RILEVATO che mancano nello scavalco condiviso i presupposti ritenuti essenziali ed ineludibili dal Legislatore per l'operatività del divieto di assunzioni previsto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l n. 113/2016, né la norma può essere applicata dall'interprete in via analogica a casi non espressamente previsti dalla disposizione (così deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti 10/SEZAUT/2020/QMIG);

VISTO

- Che con nota prot. n. 7875 del 26.09.2022, trasmessa a mezzo PEC del 26.09.2022, il Comune di Santa Marina Salina ha richiesto di poter utilizzare mediante l'istituto dello scavalco condiviso l'Ing. Bartolo PROFILIO, dipendente a tempo indeterminato del Malfa con la qualifica di istruttore tecnico- Cat. C, posizione economica C₁;
- Che con nota prot. N. 11644/22 del 27.09.2022 il Comune di Malfa ha prodotto il proprio *nulla osta* per l'utilizzo del dipendente Bartolo PROFILIO, istruttore tecnico, cat. C, mediante l'istituto dello scavalco condiviso per n. 6 ore settimanali previa approvazione e adozione della relativa convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004;
- Che l'Ing. Bartolo PROFILIO ha manifestato la propria disponibilità all'utilizzo in convenzione con il predetto Ente per n. 6 ore settimanali dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2022;
- Che l'utilizzo del predetto dipendente sarà di 6 ore settimanali da effettuarsi nel giorno di lunedì, dalle 08.00 alle 14.00;

VISTI

- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, il quale consente agli Enti Locali di utilizzare per periodi

predeterminati, e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e previo assenso dell'Ente di appartenenza, il personale assegnato da altri Enti del medesimo Comparto al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

- il comma 2 del medesimo art. 14 il quale dispone che il rapporto di lavoro del personale in convenzione con altro Ente è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso;
- il citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e la dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

ATTESO che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie contrattuale;

PRESO ATTO che l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli Enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;

PRESO ATTO ALTRESÌ, che il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza;

PRECISATO altresì, che la disciplina dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

DATO ATTO che essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004;

DATO ATTO ALTRESÌ, che la convenzione tra gli Enti, stabilisce la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente), nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

VISTO l'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha normato legislativamente per la prima volta lo scavalco orario condiviso dei dipendenti degli enti locali, che quindi viene disciplinato direttamente dalla legge e non più solo dalla contrattazione collettiva;

RILEVATO che le sezioni della Corte dei Conti si sono espresse in merito allo "*scavalco condiviso*" come di seguito riassunto:

1. Con deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG la Corte dei Conti Sezione Autonomie ha risolto la questione di massima in merito alla applicabilità dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n.7812010, nel caso in cui gli Enti, "*... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute*

pro-quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni";

2. Con la medesima deliberazione la sezione della Corte dei Conti ha chiarito che *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 31 I, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*. Pertanto, si esclude in tal modo la computabilità delle spese sostenute per l'utilizzo di personale di altri enti nel limite di cui all'articolo 9, comma 28 del D.L. n.781/2010. Tale norma prevede che, per le amministrazioni in regola con la riduzione delle spese di personale in valore assoluto, per le prestazioni di lavoro flessibile e collaborazioni coordinate e continuative non si possa superare la spesa sostenuta nell'anno 2009.

3. *"... l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello «scavalco condiviso» non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza"* (cfr. delibera n. 105/PAR/2016 Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo del Molise).

RITENUTO ALTRESÌ di dover utilizzare la prestazione lavorativa dell'Ente Ing. Bartolo PROFILIO - Istruttore Tecnico Cat. C, Posizione Economica C₁, per n. 6 ore settimanali dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2022, da effettuarsi nel giorno di lunedì, dalle 08.00 alle 14.00, presso il Comune di Santa Marina Salina, previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Malfa e con l'utilizzo condiviso dello stesso dipendente;

DATO ATTO che per quanto concerne sia le modalità di rimborso della spesa sostenuta dall'Ente di appartenenza che le modalità di utilizzo da parte dell'Ente utilizzatore del dipendente in questione, si provvederà alla relativa disciplina nella convenzione;

RAVVISATA la necessità, pertanto, di approvare uno schema di relativo all'utilizzo condiviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente di che trattasi, ed allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.L.vo n.267/2000;

VISTO l'Ord. A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

PROPONE

- 1) La superiore premessa forma parte integrante e sostanziale della superiore proposta;

- 2) Utilizzare lo strumento dello scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per giovare della prestazione del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Malfa, Ing. Bartolo PROFILIO, con la qualifica di istruttore tecnico - Cat. C. posizione economica C₁;
- 3) Di approvare il presente schema di convenzione relativo all'utilizzo condiviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente indicato al punto precedente del presente dispositivo, ed allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- 4) Dare atto che la medesima convenzione definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari tra i due enti utilizzatori della prestazione lavorativa del dipendente e tutti gli altri adempimenti ed aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;
- 5) Dare atto che sia le modalità di rimborso della spesa sostenuta dal Comune di Malfa che le modalità di utilizzo da parte di quest'Ente saranno disciplinate nella convenzione anzidetta;
- 6) Autorizzare conseguentemente il Responsabile del Settore Amministrativo alla sottoscrizione della convenzione predetta;
- 7) Demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli atti consequenziali all'attuazione della presente deliberazione, compresa la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Malfa;
- 8) Comunicare l'avvenuta sottoscrizione della convenzione all'Ing. Bartolo PROFILIO;
- 9) Di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente esecutiva.



Il Sindaco
Dott. Domenico Arabia

**Pareri di cui all'art.53 della L. 142/'90,
come recepito con l'art.1, comma 1, lett. i), della L.R. n.48/91,
come modificato con l'art.12 della L.R. n.30/2000.**

**PROPOSTA AD OGGETTO: Utilizzo del dipendente Bartolo Profilio, mediante l'istituto dello
scavalco condiviso - approvazione e adozione della relativa
convenzione ai sensi dell'art.14 del Ccnl 2004.**

Per la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Santa Marina Salina, 23/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giacomo Biviano)

UFFICIO RAGIONERIA

Per la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Si certifica con l'adozione del presente atto e con il successivo impegno di spesa il rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente ed in particolar modo dall'art.1 commi 557 o 562 della L. n.296/2006 e dall'rt.9, comma 28, del D.L. n.78/2010

Santa Marina Salina, 23/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Carmelo Caravello)

Attestazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 03.12.91 n. 44

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta.

S. Marina Salina, 23/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Carmelo Caravello)

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL
CCNL,
22 GENNAIO 2004, PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI SANTA MARINA
SALINA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MALFA**

L'anno 2022, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Santa Marina Salina - Partita Iva 00149690836 rappresentato dal **Dott. Giacomo BIVIANO** in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo che agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, giusta determina Sindacale n° 643 del 18.10.2021

E

Il Comune di Malfa - Partita Iva n.81001030832 rappresentato dalla **Dott.ssa Irene Maria BUGLISI** in qualità di Segretario Comunale, giusta determina Sindacale n° 34/22 del 28.07.2022;

PREMESSO

che l'art. 14, comma 1, primo periodo del CCNL del 22/gennaio 2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

che il Comune di Santa Marina Salina ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, l'utilizzazione dell'Ing. Bartolo PROFILIO, dipendente del Comune di Malfa con qualifica di istruttore tecnico, Cat. C, posizione economica C₁, per 6 ore settimanali dal 01 Ottobre al 31 Ottobre 2022;

che il dipendente interessato ha espresso il consenso all'utilizzo di che trattasi, come richiamato nel nulla osta del Comune di Malfa, prot. n° 518 del 24.01.2022;

che il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 prevede che la convenzione "definisce, tra l'atra il tempo di lavoro - di assegnare, nel rispetto dei vincoli dell'orario

settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Richiamate la delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____ del Comune di Santa Marina Salina e la delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____ del Comune di Malfa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante sostanziale del presente atto.

ART. 2

Il Comune di Malfa assegna al Comune di Santa Marina Salina il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato Ing. Bartolo PROFILIO, istruttore tecnico, cat. C, posizione economica C₁ al fine di utilizzarlo per i fini istituzionali di tale Ente per n° 6 ore settimanali da effettuarsi da nel giorno di lunedì, dalle 08.00 alle 14.00.

ART. 3

Il dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle Amministrazioni interessate, per le rispettive funzioni che verranno rese nel loro interesse.

Il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Malfa previa acquisizione dei necessari elementi presso il Comune di Santa Marina Salina.

ART. 4

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso il Comune di Santa Marina Salina per n° 6 ore settimanali da effettuarsi nel giorno di lunedì.

Sarà comunque compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale).

ART. 5

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione

degli oneri pertanto la spesa relativa al trattamento economico ordinario del dipendente sarà ripartita alle ore previste per ciascun Ente; Le indennità spettanti al dipendente, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 e dell'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 saranno corrisposte dal Comune di Malfa titolare del rapporto di lavoro. Il rimborso da parte del Comune di Santa Marina Salina in rapporto alle ore sarà effettuato mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo.

Al dipendente autorizzato a prestare la propria attività presso il Comune Santa Marina Salina spettano, ove ne ricorrono le condizioni e con totale carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14/09/2000;

ART. 6

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro relativi al dipendente Ing. Bartolo PROFILIO restano confermati nella competenza del Comune di Malfa.

ART. 7

La presente convenzione ha validità dal 01 Ottobre 2022 fino al 31 Ottobre 2022, salvo eventuale proroga concordata tra i Comuni di Santa Marina Salina e di Malfa.

ART. 8

Resta in facoltà delle parti di risolvere in qualunque momento la presente convenzione previo preavviso scritto a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e notifica all'interessato di giorni quindici.

Medesima facoltà viene riconosciuta anche al dipendente che potrà in qualunque momento, con preavviso scritto di giorni quindici, rinunciare al proprio consenso.

Per il Comune di Santa Marina Salina

Dott. Giacomo BIVIANO

Per il Comune di Malfa

Dott.ssa Irene Maria BUGLISI

La presente deliberazione n. 105 del 28/9/22 viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO
(Dott. Domenico Arabia)



GLI ASSESSORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fortunato Trimboli)

A. Re Aguc Re

A. Zavone _____

G. De Fina _____


B. Trimboli Trimboli B.



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale

Dal 29.09.2022 al 14.09.2022 al n. 810 del Reg. Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione:



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fortunato Trimboli)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 28.09.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fortunato Trimboli)

